

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. CAVESE 1919 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei "criteri legali ed economico-finanziari", previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi:
 - mancato deposito dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per €306.665,00;
 - mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile, come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010;
 - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009;
 - mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d'imposta 1° luglio 2007-30 giugno 2008 e 1° luglio 2008-30 giugno 2009;
 - mancato pagamento del debito IRES relativo ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011, relativi al periodo d'imposta anno 2007;
 - mancato pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2011 delle rateazioni IVA concesse per i periodi d'imposta anni 2000 e 2001 e della rateazione IRAP concessa per il periodo d'imposta anno 2007.
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. CAVESE 1919 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Comunale Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall'allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
 - Art.1 Terreno di gioco: *Presenza di ostacoli nella fascia di sicurezza di m 2,50 (cordolo pedana salti);*
 - Art.2 Porte: *Altezza non regolamentare;*
 - Art.7 Accesso campo : *Deve essere completata la pavimentazione antiscivolo;*

- Art.8 Spogliatoi squadre / Art.9 Spogliatoi arbitri: *In generale l'area spogliatoi presenta promiscuità con i locali ad uso stampa sportiva;*
- Art.10 Infermeria: *Lavori in corso, deve essere completata ed attrezzata;*
- Art.11 Antidoping: *Gli ambienti devono essere separati secondo la norma;*
- Art.13 Requisiti stadio: *Manca approvazione da parte della Questura dell'impianto di videosorveglianza.*

• viste le comunicazioni in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società S.S. CAVESE 1919 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;

• constatato che, avverso tali decisioni negative, la società S.S. CAVESE 1919 S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011;

• rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

• su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società S.S. CAVESE 1919 S.r.l. della Licenza Nazionale 2011/2012 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete